



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 894/07 Reg. Sant.
N. 637 Reg. Ric.
1376
3297

Anno 2000

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia


- Sezione staccata di Catania (II sez. interna)

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

-Dr. Italo VITELLIO Presidente

~~-Dr. Paola PULIATTI Consigliera rel.~~

-Dr. Giuseppa LEGGIO Referendario



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi n. 637 del 2000 R.G., n. 1376 del 2000 R.G., e n. 3297 del 2000 R.G., proposti dalla OMNITEL Pronto Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa da Libertini Adv. Mario e dall' Adv. Pulvirenti Graziella con domicilio eletto in CATANIA VIA Teramo, n. 21 presso lo studio del primo;

contro

-COMUNE di Capo D'Orlando, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P. Starvaggi, con domicilio eletto in Catania via Duca degli Abruzzi, n. 191, presso Conti Ing. Basilio;

R

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 637 del 2000 R.G.:

-del provvedimento del Sindaco del Comune di Capo
Orlando n. 214 del 19.11.1999 di sospensione dei
lavori per la realizzazione di una stazione radio
in contrada Catutè del Comune;

quanto al ricorso n. 1376 del 2000 R.G.:

- dell'ordinanza sindacale n. 215 del 22.11.1999
che ha disposto un generale divieto di
installazione degli impianti per radiocomunicazioni
nell'intero territorio comunale;

Quanto al ricorso n.3297 del 2000 R.G.:

-dell'ordinanza dirigenziale n. 100 del 23.5.2000
che ha nuovamente sospeso i lavori.

E con motivi aggiunti depositati il 19.4.2001:

1. dell'ordinanza n. 12 del 24.1.2001 di
sospensione dei lavori.

E con motivi aggiunti depositati il 30.4.2002:

1. dell'ordinanza dirigenziale n. 12 del 29.1.2002
di annullamento dell'autorizzazione edilizia n. 201

del 2.9.1999, nonché di ingiunzione alla demolizione delle opere eseguite.

E con motivi aggiunti depositati il 5.11.2002:

-1. dell'ordinanza dirigenziale del 5.6.2002 n. 90 che ordina la demolizione dell'impianto;

-2. dell'ordinanza 4.7.2002 n. 129 con cui il Sindaco ha revocato l'ordinanza n. 90 del

~~5.6.2002;~~

E per il risarcimento dei danni

subiti e subendi dalla ricorrente.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 7 marzo 2007 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto del Dirigente dell'U.T.C., prot. 201 del 2.9.1999, il Comune autorizzava la ricorrente

all'installazione di una stazione radio base sul lotto di terreno sito in contrada Catutè.

Con delibera sindacale n. 214 del 19.11.1999, il Sindaco sospendeva i lavori, che erano già in stato avanzato, in quanto da accertamenti tecnici risulterebbero superati nel territorio comunale gli limiti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

Avverso detto provvedimento è stato proposto il ricorso n. 637/2000.

Col provvedimento sindacale n. 215 del 22.11.1999 il Sindaco ha disposto un generale divieto di installazione degli impianti per radiocomunicazione.

L'atto è stato impugnato col ricorso n. 1367/2000.

Questo Tribunale ha sospeso entrambi gli atti impugnati con le ordinanze n. 1014 del 19.11.1999 e n. 1015 del 3.3.2000.

Successivamente, nel corso dei lavori, Omnitel ha apportato una variante al progetto, ruotando di pochi metri verso est l'intero manufatto.

Il Dirigente dell'U.T.C. ha pertanto sospeso nuovamente i lavori, con ordinanza n. 100 del 23.5.2000, visto tra l'altro che "la ditta Omnitel ha realizzato una base in conglomerato cementizio traslata di circa 30° nord est".

Con ricorso n. 3297/2000 la ricorrente ha impugnato quest'ultimo provvedimento, che il Tribunale ha sospeso con ordinanza n. 2338 dell'11.10.2000.

Successivamente, con ordinanza dirigenziale n. 12 del 24.1.2001, il Dirigente dell'U.T.C. ha nuovamente sospeso i lavori, rilevando ulteriori difformità rispetto a quanto previsto dai grafici di progetto, ordinando a Vodafone di produrre una planimetria quotata.

In data 5.10.2001 veniva, quindi, effettuata la produzione della nuova planimetria.


Non avendo il Comune adottato alcun provvedimento, Vodafone ha comunicato che avrebbe ripreso i lavori di realizzazione della stazione radio base in data 29.1.2002.

L'Amministrazione, proprio nella data fissata per la ripresa dei lavori ha emanato un provvedimento di annullamento dell'autorizzazione edilizia ingiungendo la demolizione dell'impianto (ordinanza dirigenziale n. 12 del 29.1.2002).

Ma che questa ordinanza, impugnata con motivi aggiunti è stata sospesa con ordinanza cautelare n. 1282 del 6.6.2002.

Tuttavia, nonostante la sospensione giudiziale dell'ingiunzione a demolire, con ordinanza n. 90 del 5.6.2002, il Sindaco ha ordinato la demolizione dell'impianto, affidando incarico alla ditta Mangano Antonino.

Vodafone con nota dell'1.7.2002 rivolta al Sindaco e per conoscenza alla ditta Mangano Antonino e al Segretario comunale, ha evidenziato l'illegittimità di tale provvedimento e diffidato il Comune a ritirarlo. L'ordinanza di sospensione del TAR è stata notificata al Comune in data 2.7.2002, ma la ditta Mangano Antonino ha ugualmente proceduto alla demolizione dell'impianto in data 3.7.2002.



Quindi il Sindaco, con ordinanza del 4.7.2002, n. 129, in considerazione dell'ordinanza cautelare assunta al protocollo del Comune il 2.7.2002, ha (inutilmente) ordinato la revoca dell'ordinanza n. 90 del 5.6.2002.

Anche queste due ultime ordinanze sindacali sono state impugnate con motivi aggiunti del 5.11.2002,


~~formulando altresì richiesta di risarcimento dei~~

danni subiti dall'illecita demolizione della stazione radio-base.

Il ricorso n. 637/2000 è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1. Incompetenza-violazione dell'art. 2, comma 3, l.r. 7.9.1998, n.23 e dell'art. 51, comma 3 lett. f-bis l. 142/1990.

2: eccesso di potere-erronea applicazione delle conclusioni contenute nella Comunicazione prot. 4107/MRA del Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale del 20.4.1999.




3. eccesso di potere per irrilevanza di ragioni diverse da quelle urbanistiche nel caso di provvedimenti di sospensione dei lavori.

4. manifesta illogicità-violazione di legge per erronea applicazione del dispositivo di cui all'art. 4 D.I. 381/1998. Eccesso di potere per difetto di potere generale di sospensione- eccesso

~~di potere per mancata opposizione di un termine di~~
efficacia.

Col ricorso n. 1376/2000 sono stati articolati i seguenti motivi:

1. nullità e inesistenza del provvedimento per violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi.
2. violazione di legge. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e segg. L. 241/1990 e artt. 8 e segg. L.r. 30.4.1991.
3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta illogicità. Erronea applicazione delle conclusioni contenute nella



comunicazione prot. 4107/MRA

dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle comunicazioni. Difetto di istruttoria.

4. Eccesso di potere-insussistenza di pericolo imminente di danno grave alla salute. Il Comune di Capo d'Orlando ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei

ricorsi.

Infine, col ricorso n. 3297/2000 sono stati proposti i seguenti motivi:

1. eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 della l.r. 37/85. violazione dell'art. 15 della l. 28.2.1985, n. 47.
2. violazione dell'art. 3 della l. 30.4.1991, n.10. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 4 della l.r. 37/1985. Violazione degli artt. 21,22,23 della l. 2 febbraio 1974, n.64. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

3. Violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 e 8 seg. L.g. n. 10/1991. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Con i motivi aggiunti depositati il 19 aprile 2001, è impugnata l'ordinanza di sospensione dei lavori di cui al provvedimento dirigenziale n. 12 del 24.1.2001 deducendo:

~~1. eccesso di potere per difetto di istruttoria.~~

Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l.r. 3771985. carenza di istruttoria.

Coi motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2002 avverso il provvedimento di annullamento del titolo autorizzatorio a suo tempo rilasciato, sono stati denunciati i seguenti vizi:

1. violazione e mancata applicazione degli art. 7 e 8 della l. 241/1990 e degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 10/1991. Mancata comunicazione dell'inizio del procedimento.
2. eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità manifesta.

3. violazione del giusto procedimento. violazione del principio del contrarius actus. difetto assoluto di motivazione.

4. eccesso di potere per sviamento della causa tipica. violazione dei principi di correttezza e buon andamento della p.a..

Infine, con atto depositato il 5.11.2002, con cui

~~sono stati impugnati l'ordinanza dirigenziale n. 90~~

del 5.6.2002 e l'ordinanza sindacale n. 129 del 4.7.2002, sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. Incompetenza. Violazione dell'art. 51 l. 142/1990, come modificato dalla l. 191/1998 (legge Bassanini ter).

2. violazione dei principi di correttezza e buon andamento della P.A. Elusione di giudicato.

3. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

In tutti i ricorsi si è costituito il Comune intimato eccependo l'inammissibilità e infondatezza dei ricorsi.

All'udienza del 7 marzo 2007 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO


- Preliminarmente, i ricorsi in esame, connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo, devono essere riuniti per l'opportunità di una trattazione congiunta.

~~- I ricorsi meritano accoglimento.~~

- Fondati sono il terzo e quarto motivo del ricorso n.637 del 2000, col quale si lamenta l'estraneità dei motivi adottati a fondamento del provvedimento di sospensione dei lavori alla materia urbanistica, nonché l'insussistenza di un generale potere di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi, al di fuori di ipotesi tassative. Inoltre, mancherebbe l'apposizione di un termine di efficacia.

Le censure sono condivisibili.

La ricorrente era titolare di autorizzazione edilizia n. 201 del 2.9.1999 per l'esecuzione di lavori relativi alla collocazione di un armadio-



impianti e di un palo antenne per la stazione radio base in contrada Scafa del territorio comunale di capo d'Orlando.

La sospensione di lavori viene disposta senza alcun riferimento a norme urbanistiche violate, ma sul solo presupposto della comunicazione del Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale del

~~20.4.1999 prot. 4107/MRA, dalla quale~~

risulterebbero superati gli indici di radiofrequenza ammessi alla luce di D.M. 318/1998.

Tuttavia, nessun potere di sospensione degli atti amministrativi è conferito in via generale dall'ordinamento, al di fuori di ipotesi tipiche e tassative.

Così, in materia urbanistica, il potere di sospensione dei lavori autorizzati con titolo concessorio e /o autorizzatorio, ai sensi della l. 1150 del 1942 e della l. 765/1967, è previsto in via temporanea, sul presupposto della rilevata difformità dei lavori in corso rispetto al progetto

approvato, come esplicazione del potere di vigilanza urbanistica.

Il codice delle comunicazioni prevede un generale potere di sospensione dei lavori o dell'attivazione delle stazioni radio base, che sia riferito all'autorità comunale in funzione della tutela della salute dal rischio di inquinamento elettromagnetico.

Vero è che le infrastrutture vengono autorizzate previo riscontro della regolarità sotto il profilo delle immissioni elettromagnetiche, ma, ai sensi dell'art. 87 cit., il deposito dell'istanza non deve essere corredato dal parere dell'ARPA, organo competente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione consentiti, giacchè la denuncia viene inoltrata contestualmente al detto Organo (comma IV) e inoltre, il detto parere è prescritto non per la formazione del titolo edilizio, neppure per l'inizio o l'ultimazione dei lavori, ma solo quale presupposto per l'attivazione dell'impianto e del segnale telefonico (TAR Sicilia, CT, II sez., n.

1478 del 23.9.2005; TAR Puglia BARI, II 17.9.2004, n. 4149).

Neppure il D.M. 381/1998 contempla un potere di sospensione dei lavori delle stazioni autorizzate, nelle more della adozione di specifiche disposizioni regolamentari da parte delle regioni circa il risanamento di siti esistenti.

~~In conclusione, il ricorso n. 636/2000 va accolto~~

essendo stato illegittimamente disposta la sospensione dei lavori di cui al provvedimento impugnato.

-Fondato è anche il ricorso n. 1376/2000 avverso l'ordinanza sindacale che ha imposto un divieto generalizzato di installazione di stazione radio base nel territorio comunale.

Va rigettata preliminarmente l'eccezione di tardività sollevata dal Comune, essendo stata l'ordinanza sindacale impugnata pubblicata all'albo pretorio dal 22.11.1999 al 6.12.1999.

L'ordinanza, quale atto di natura regolamentare, rivolto indistintamente alla pluralità di soggetti

indeterminati operanti nel settore degli impianti di radiocomunicazione, andava impugnata unitamente all'atto applicativo, immediatamente lesivo delle situazioni giuridiche dei destinatari.

Però, la ricorrente, venuta a conoscenza dell'esistenza del provvedimento a seguito del deposito di memoria parte del Comune (in data 29.2.2000) nel giudizio promosso avverso l'atto di

sospensione dei lavori nel ricorso n. 637/2000 R.G.

(atto che genericamente faceva riferimento ad "adottando" provvedimento di carattere generale impositivo del divieto di installazione di impianti s.r.b.), ha provveduto all'impugnazione nel termine decadenziale decorrente dal detto deposito.

- Nel merito, è fondato il primo motivo di ricorso col quale si denuncia la nullità dell'atto impugnato perché adottato in violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi.

l'art. 8, comma 6, l. 36/2001 attribuisce al comune un potere regolamentare di disciplina per il

corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione e per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

L'ordinanza impugnata, tuttavia, non rappresenta l'esplicazione di tale potere di regolazione dell'attività edificatoria, ma si caratterizza per ~~l'imposizione di un divieto (a tempo indeterminato)~~

di esercizio dell'attività in questione, che istituzionalmente non rientra tra le competenze comunali.

Il D.M. n. 381 del 10.9.1998 non attribuisce infatti, ai comuni competenze in materia di installazione e modifica degli impianti, al fine del rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici compatibili con la salute umana.

L'art. 4, comma 3, del sopraccitato decreto attribuisce potere regolamentare in materia alle Regioni e alle Province.

L'art. 5 del citato D.M., inoltre, stabilisce che ove siano superati i limiti di immissione fissati

dal medesimo D.M., devono essere attuate azioni di risanamento secondo le modalità e i tempi di azione prescritti dalle Regioni con regolamento e che il risanamento dovrà essere effettuato secondo i criteri di riduzione dei contributi di ciascuna fonte, di cui all'allegato C del citato D.M.

~~In definitiva, l'atto impugnato è stato adottato al~~

di fuori delle competenze di cui è investito il sindaco dalle norme del codice delle comunicazioni e dalla normativa primaria e secondaria in tema di protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici.

Seppure volesse, per ipotesi, ritenersi che il provvedimento impugnato sia espressione del potere di ordinanza contingibile e urgente, il Collegio rileva la fondatezza del terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità.

Presupposto del provvedimento è la comunicazione prot. 4107/MR4 del Ministero delle Comunicazioni da

cui risulta che da accertamenti condotti dal personale del Ministero sarebbero superati all'interno del territorio comunale gli indici di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

Come rileva la ricorrente, l'accertamento condotto dal Ministero riguarda una zona del territorio (Capo d'Orlando-Semaforo C.da S. Martino) diversa

~~rispetto a quella cui si riferisce l'impianto~~

autorizzato con determina n. 201 del 2.9.1999 (contrada Catutè).

Come si legge nella relazione tecnica inviata dal Ministero alla ricorrente in risposta a quanto richiesto dalla medesima società (prot. 1711/SPD del 16.2.2000) "a) le rivelazioni di intensità di campo elettrico E misurate in data 7 c.m. e in data precedente (relazione prot. 4107/MR4) sono indicativi della sola località di accertamento e non possono essere utilizzati per altre località del territorio comunale.

b) i valori riscontrati non possono essere messi in correlazione con la stazione attiva OMNITEL: c.da

Scafà Capo d'Orlando denominata "4-ME-5638-A Capo d'Orlando Scafà.

non risultano a questo Ispettorato concentrazioni di stazioni radioelettriche esistenti nel Comune di Capo d'Orlando analoghe a quella riscontrata in località "S. Martino Semaforo)".

~~Se ne deduce che il limite dei livelli di~~

esposizione dannosi per la salute è stato superato in zona diversa rispetto a quella interessata dall'impianto di cui all'autorizzazione n. 201/1999 e che, per stessa precisazione del Ministero, quanto riferibile alla località di accertamento non interessa altre zone del territorio comunale.

Difetta dunque il presupposto per la adozione del provvedimento impugnato, che in maniera del tutto generica, sospende l'attivazione di nuovi impianti e il rilascio di nuove autorizzazioni su tutto il territorio comunale, senza alcuna specifica motivazione circa le ragioni che farebbero ritenere sussistente il pericolo di danno alla salute anche

[Handwritten signature]

con riguardo ad aree territoriali diverse rispetto a quelle interessate dagli accertamenti tecnici.

-Fondato è anche il ricorso n. 3297 del 2000 R.G.

La ricorrente impugna l'ordinanza che sospende nuovamente i lavori (ordinanza dirigenziale n. 100 del 23.5.2000) a seguito di ripresa degli stessi per effetto delle misure cautelari concesse da questo Tribunale (ordinanza n. 1014 e n. 1005

dell' dell'8.5.2000).

La nuova sospensione, è così motivata:

1. i lavori sono iniziati senza l'osservanza di quanto disposto dal Genio civile con nota 179/70 dle 29.9.1999) relativamente alla l. 2.2.1974, n. 64);
2. è stata realizzata una base in conglomerato cementizio traslata di 30° nord-est.

u

Invero, la modifica in corso d'opera, realizzata per salvare una pianta di pino, presenta carattere del tutto marginale ed è consentita dalla l.r. 47/1985, art. 15, senza necessità di rilascio di nuovo titolo autorizzatorio, fermo restando l'onere

di denuncia con dichiarazione da presentare per l'approvazione prima della dichiarazione di inizio dei lavori. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, della medesima legge infatti la modifica della localizzazione dell'edificio rappresenta variazione essenziale solo quando la stessa sia concretamente rilevante essendosi il ~~legislatore riferito alla sola modifica sostanziale~~

della localizzazione dell'immobile. L'art. 4 della l.r. 37/85, inoltre, che sostituisce l'art. 8 della l.47/85, esclude che possano costituire variazioni essenziali al progetto le modifiche che comportino una riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali che si contengano entro la misura del 10% e sempre che siano dovute alla realizzazione di opere aggiuntive.

Pertanto, laddove la variazione sia modesta e il progetto sia rispettato nelle sue caratteristiche essenziali, nessuna violazione è riscontrabile che sia suscettibile di determinare la sospensione dei lavori e successivi ordini di demolizione.

971

- E' fondato anche il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990.

Il provvedimento impugnato si fonda sulla circostanza che "i lavori sono stati iniziati senza l'osservanza di quanto disposto dall'Ufficio del Genio Civile con nota n. 179/70 del 29.9.1999, relativamente alla l. 2.2.1974, n. 64".

La motivazione del provvedimento è del tutto generica: difatti, non è specificato in cosa consista l'inosservanza delle prescrizioni del Genio Civile, che sono per la verità varie e diverse (1. presentare il progetto al Comune per la verifica della corrispondenza dello stesso con quello agli atti del Comune;

2.nell'esecuzione dei lavori la ditta è tenuta a: -
-rendere salvi i diritti dei terzi,
-ad osservare le leggi in oggetto indicate e i relativi DD.MM. che disciplinano le costruzioni in zone sismiche;

-a presentare denuncia ai fini dell'art. 4 della l. 5.11.1971 e 1086 e relativi DD.MM. che disciplinano
... re in conglomerato cementizio etc;


-a comunicare tempestivamente il nominativo e la
... enza del costruttore e del direttore dei
lavori se sostituiti;

-ad osservare le disposizioni di cui alla circolare
n. 65/A A.G.G. del 10.4.1997

Data la laconicità della motivazione è impossibile
comprendere quale delle prescrizioni sopra
riportate sia stata violata e ricostruire così
l'iter logico seguito dall'Amministrazione.

- Infine, fondati sono i motivi aggiunti.

Con motivi aggiunti depositati il 19 aprile 2001 la
ricorrente impugna la determina dirigenziale n. 12
del 24.1.2001, che sospende nuovamente i lavori,
nonostante l'ordinanza cautelare di questo TAR n.
2338/2000 avesse sospeso il precedente
provvedimento, n. 100 del 23.5.2000, adottato dal
Comune.




Il provvedimento è così motivato: "Si sono accertate difformità rispetto a quanto previsto dai grafici di progetto allegati alla A.E. n. 201/1999 e all'effettivo stato dei luoghi, difformità consistenti nella diversa delimitazione del confine di proprietà lato monte e nella diversa localizzazione del previsto sito".

~~La ricorrente denuncia l'eccesso di potere per~~

travisamento dei fatti e l'illogicità manifesta.

Afferma che nessuna variazione nei confini, né nel titolo di disponibilità del terreno in cui si colloca l'opera edilizia è intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione n. 201 del 1999; che tali presupposti, già valutati positivamente dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione, non sono stati più rimessi in discussione successivamente neppure allorché è stata adottata la precedente ordinanza di sospensione del 23.5.2000, dove nulla sullo specifico ha rilevato il Comune.



Sicchè appare pretestuoso il rilievo testè mosso e la riapertura di fasi del procedimento (di edilizia e controllo del titolo che abilita la richiesta di autorizzazione) che già si erano concluse favorevolmente alla ditta ricorrente.

Tuttavia, anche a seguito del rigetto della domanda cautelare da parte di questo TAR (ordinanza n. 1167/2001) ~~la ricorrente ha trasmesso al Comune la planimetria quotata che gli era stata richiesta.~~

E, trascorsi sessanta giorni senza che il Comune emanasse altri provvedimenti, come disposto dall'ordinanza comunale n. 12 del 24.1.2001, la ricorrente ha comunicato la ripresa dei lavori per il giorno 29 gennaio 2002.

Con l'atto di pari data, ordinanza dirigenziale n. 12, impugnata con i motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2002, il Comune ha però annullato l'autorizzazione edilizia in quanto "i lavori rappresentati nella suddetta planimetria sono eseguiti a distanza non regolamentare dai confini



di proprietà" ed ha ingiunto la demolizione dell'impianto.

Fondati sono i motivi terzo e quarto, con cui si denuncia sia il difetto di motivazione e la violazione del giusto procedimento, sia l'eccesso di potere.

Ogni atto di secondo grado deve essere emanato con ~~lo stesso procedimento seguito per l'adozione del~~

primo e quindi previa acquisizione di tutti i pareri che siano stati richiesti nella fase di adozione del provvedimento annullato (TAR Lazio, II, 28.8.1998, n. 1294).

Inoltre, deve sussistere adeguata motivazione circa l'interesse pubblico perseguito, poichè l'atto di annullamento influisce negativamente nella sfera degli interessi tutelati del privato.

Nella fattispecie, risulta violato sia il principio del *contrarius actus*, non avendo il Sindaco interpellato nessuno degli organi che erano stati coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione (risulta acquisita solo relazione dell'UTC in data

14.1.2002), sia l'obbligo di motivazione circa l'interesse concreto e attuale all'esercizio dell'autotutela.

Inoltre, in spregio all'ordinanza cautelare di questo TAR n. 2338/00, che aveva sospeso l'ordinanza n. 100 del 23.5.2000, l'Amministrazione comunale pone a fondamento dell'annullamento sia ~~l'ordinanza n. 100 cit. sia la successiva n. 12 del~~

2001 (non sospesa perché il Tribunale ha ritenuto l'atto non lesivo, essendo stata la ditta invitata a interloquire nel procedimento - ordinanza n. 1167 del 5.6.2001) sia le presunte violazioni urbanistiche da quelle risultanti, mostrando così di non improntare la propria azione ai canoni della buona amministrazione e del rispetto degli ordini dell'autorità giudiziaria.

-Da ultimo, l'Amministrazione comunale, con ordinanza dirigenziale n. 90 del 5.6.2002) ha ordinato la demolizione dell'impianto, nonostante l'intervenuta ordinanza cautelare n. 1282 del 6.6.2002, notificata al comune il 2.7.200, di

sospensione dell'atto di annullamento in autotutela, impugnato coi predetti motivi aggiunti.

Con ciò violando palesemente l'ordine rivolto dal giudice di sospendere cautelativamente i provvedimenti impugnati, in specie il provvedimento di annullamento dell'autorizzazione edilizia di cui trattasi.

~~Conclusivamente, il ricorso va accolto, con~~

assorbimento degli ulteriori motivi dedotti, e vanno annullati gli atti impugnati.

Va, inoltre, accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte ricorrente, essendo stata illegittimamente eseguita la demolizione delle opere realizzate.

In particolare, va ritenuta sussistente la colpa dell'Amministrazione, che ha disposto la demolizione del manufatto nonostante la intervenuta ordinanza cautelare di questo Tribunale, n. 1282 del 6.6.2002 che sospendeva l'efficacia dell'ordinanza dirigenziale n. 12 del 29.1.2002, notificata da Vodafone in data 2.7.2002, e

50

nonostante l'intimazione dell'1.7.2002 a sospendere la disposta demolizione di cui all'ordinanza ale n. 90 del 5.6.2002.

E' sussistente altresì il nesso di causalità tra il comportamento dell'Amministrazione e i danni subiti dalla società ricorrente.

Il danno va liquidato nella misura risultante dalle voci di danno emergente documentate da parte

ricorrente per spese di locazione dell'area su cui installare il sito, spese di progettazione, realizzazione e messa in opera della Stazione Radio Base, spese generali documentate.


Per quanto riguarda il lucro cessante, va risarcito in via equitativa il mancato guadagno per traffico telefonico nella misura di 500,00 euro giornalieri, considerato che la stima effettuata nella relazione di parte è comunque frutto di ipotesi.

Sulle somme così determinate vanno calcolati gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di demolizione della stazione radio base fino al soddisfo effettivo.

Il Segretario

Depositata in segreteria il 28 MAG. 2007

Il Direttore di Segreteria



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Contro ... che si
tratta ... 1984
del 1971.

Il Direttore di Segreteria

